

STATUTO
APS CHI BURDEL DI TRATUR

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione denominata "APS CHI BURDEL DI TRATUR" (d'ora in avanti l'Associazione). L'Associazione ha sede in Cesena ed ha durata illimitata.

Art. 2 – FINALITÀ E ATTIVITA'

1. L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:
- la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
 - la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
 - la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
 - l'impegno nel volontariato civile e solidale;
 - la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
 - la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
 - la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
 - la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
 - l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
 - le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
 - l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.
2. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i);
 - l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
 - la divulgazione della passione e della conoscenza delle macchine d'epoca (e non) utilizzate in agricoltura (e non).
3. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei

lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

4. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 3 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Non è previsto il diritto di trasferimento della quota associativa.
3. La qualifica di socio conferisce il diritto a partecipare a tutte le attività sociali e a godere dell'elettorato attivo e passivo.
4. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché al pagamento del contributo associativo annuale.

ART. 4 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
2. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
4. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 5 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
2. a versare la quota associativa annuale, che ammonta a € 25 per chi non ha compiuto i venticinque anni di età e € 50 per tutti gli altri e va versata entro il 31 marzo di ogni anno. Tale quota potrà

essere rideterminata entro il 31 dicembre per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Art. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Art. 7 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
2. Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione finale ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 7 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione, che deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. L'Associazione potrà redigere il bilancio di esercizio nella forma del rendiconto per cassa nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
 - il Presidente.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio. E' convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento o sulle modifiche statutarie è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.
3. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
4. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione) almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.
6. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.
7. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.
8. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 11 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - approva i regolamenti interni;
 - effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
 - delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
 - nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;

- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.
2. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
4. La convocazione è fatta non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
6. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici.

Art. 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:
 - il Presidente;
 - uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
 - il Tesoriere;
 - il Segretario;
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea e dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
 - deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
 - elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

Art. 14 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - convocare l'Assemblea dei Soci;
 - sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 15 – SEGRETARIO

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – TESORIERE

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione, per l'approvazione, in Assemblea dei Soci.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10. Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
Il 24 FEB. 2026 AL N. 111 MOD. 3
IL DIRETTORE

